



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

per la provincia di PESCARA

U.O. II/2 Scuola Elementare

Prot. n. 9937

Pescara, 05 agosto 2004-

Ai	Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi della	PROVINCIA
Al	Dirigente Scolastico della Scuola Media Foscolo-Fermi	PESCARA
Al	Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale	L'AQUILA
Alla	U.O. II/3	SEDE
Alla	Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di	PESCARA
All'	ALBO	SEDE
Alle	OO.SS. del Comparto Scuola	PESCARA

Oggetto: SCUOLA ELEMENTARE - UTILIZZAZIONI - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI - personale docente di ruolo per l'a.s. 2004/2005.

IL RESPONSABILE DEL C.S.A.

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2004/2005, sottoscritto in data 5 luglio 2004, che richiama, per quanto non previsto, le norme del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 25 giugno 2004;

VISTA la graduatoria definitiva con l'indicazione degli insegnanti che hanno richiesto l'assegnazione provvisoria provinciale, pubblicata con provvedimento prot. n. 9589 del 29.7.2004 di questo C.S.A.;

VISTO il provvedimento prot. n. 10025 del 04.08.2004 con il quale è stato pubblicato il piano delle disponibilità per le operazioni di utilizzazione relative all'anno scolastico 2004/2005 - scuola elementare-;

VISTE le preferenze espresse dagli insegnanti interessati;

DISPONE

per l'anno scolastico 2004/2005, sono disposti i seguenti movimenti di utilizzazione e assegnazioni provvisorie provinciali del personale docente di scuola elementare:

MOVIMENTI SU POSTI DI SOSTEGNO
RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

1)	BRATI Iolanda Cristina	da	Pescara 3°	PSICOFISICI
		a	Pescara 9°	PSICOFISICI
2)	SILVIDII Anna	da	I.C. Spoltore	PSICOFISICI
		a	Pescara 2°	PSICOFISICI

UTILIZZAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO DA POSTO COMUNE

3)	MIRABILIO Carina	da	Catignano	Posto Comune
		a	Catignano	PSICOFISICI

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – SOSTEGNO PSICOFISICI

4)	NANNI Marzia	da	D.D. Loreto Aprutino	PSICOFISICI
		a	DD. Citta' Sant' Angelo	PSICOFISICI

MOVIMENTI SU POSTI COMUNI

RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

5)	BELLISARI Maria Antonietta	da	Pescara 10°	Posto Comune
		a	Montesilvano 1°	Posto Comune
6)	DI NISIO Maria Cristina	da	I.C. Civitella Casanova	Posto Comune
		a	Catignano	Posto Comune
7)	PALMITESTA Carmelina	da	Pescara 2°	Posto Comune
		a	Pescara 7°	Posto Comune
8)	SCAVONGELLI Daniela	da	Pescara 10°	Posto Comune
		a	Montesilvano 1°	Posto Comune

POSTO DI SCUOLA CARCERARIA - CONFERMA

9)	CASTAGNA Francesco	da	Pescara 7°	Posto Comune
		a	C.T.P. Carceraria - S. M. Foscolo-Fermi	

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI - POSTO COMUNE

10)	Bruno Chiara	da	I.C. Montebello di Bertona	Posto Comune
		a	Pescara 10°	Posto Comune
11)	TROMBETTA Barbara	da	I.C. Montebello di Bertona	INGLESE
		a	Pescara 6°	Posto Comune
12)	LACALA Giuliana	da	D.D. Penne	Posto Comune
		a	Pescara 10°	Posto Comune
13)	FAZIO Rita	da	D.D. Catignano	Posto Comune
		a	Pescara 9°	Posto Comune
14)	MARCHEGGIANI Mara	da	I.C. Montebello di Bertona	Posto Comune
		a	Pescara 5°	Posto Comune
15)	DI NICOLA Letizia	da	D.D. Loreto Aprutino	Posto Comune
		a	Pescara 4°	Posto Comune
16)	MUSACCHIO Silvia	da	D.D. Cepagatti	INGLESE
		a	Pescara 9°	Posto Comune
17)	COPPOLA Andreina	da	D.D. Cepagatti	Posto Comune
		a	Montesilvano 2°	Posto Comune
18)	ROMAGNOLI Orietta	da	I.C. Scafa	Posto Comune
		a	D.D. Catignano	Posto Comune
19)	DRAGANI Flavia	da	I.C. Montebello di Bertona	INGLESE
		a	Ospedale Civile	Posto Comune
20)	CIANFERRA Patrizia	da	D.D. Loreto Aprutino	Posto Comune
		a	Pescara 6°	Posto Comune
21)	DI BARTOLOMEO Virginia	da	I.C. Scafa	INGLESE
		a	Pescara 10°	Posto Comune
22)	CENTORAME Maria Concetta	da	D.D. Cepagatti	Posto Comune
		a	Pescara 9°	Posto Comune
23)	SERINO Angela	da	D.D. Manoppello	INGLESE
		a	Pescara 2°	Posto Comune
24)	FEBBO Nadia	da	D.D. Manoppello	Posto Comune
		a	Pescara 7°	Posto Comune

25) GIOVANETTI Maria	da	I.C. Montebello di Bertona	Posto Comune
	a	D.D. Loreto Aprutino	Posto Comune
26) CIPRIANI Lina	da	D.D. Penne	INGLESE
	a	Montesilvano 2°	INGLESE
27) TATONE Giuseppina	da	D.D. Catignano	Posto Comune
	a	D.D. Cepagatti	Posto Comune
28) DE NOVELLIS Anna Maria	da	I.C. Civitella Casanova	Posto Comune
	a	D.D. Spoltore	Posto Comune
29) BALLONE Lorena	da	I.C. Penne	Posto Comune
	a	D.D. Pianella	Posto Comune
30) PISTOLA Simonetta	da	I.C. Montebello di Bertona	Posto Comune
	a	D.D. Manoppello	Posto Comune
31) MATRICCIANI Antonella	da	I.C. Civitella Casanova	INGLESE
	a	D.D. Loreto Aprutino	Posto Comune

Non hanno beneficiato di utilizzazione/assegnazione provvisoria i docenti che, pur avendo presentato regolare istanza, non risultano nell'elenco di cui sopra in quanto, alla data del presente provvedimento, non è disponibile alcuna delle sedi richieste dai docenti medesimi.

Per quanto previsto all'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo citato in premessa sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste agli articoli 130 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 131 132 e 133 del C.C.N.L. del 24/07/2003 (1).

I Dirigenti Scolastici interessati sono incaricati di provvedere con urgenza, al momento della ricezione, alla notifica del presente provvedimento a ciascuno degli insegnanti suddetti, invitando i medesimi ad assumere servizio nella sede assegnata in data 01 settembre 2004.

I Dirigenti Scolastici della sede di assegnazione comunicheranno a questo Ufficio e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro la data di avvenuta assunzione di servizio.

(1) Art. 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 1 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. *1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall'Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.*

3. *Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.*

2. *4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.*

3. *5. La richiesta deve indicare:*

- .- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;*
- .- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;*
- .- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;*

-qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

1. 6. *Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrato nel verbale di cui ai commi 8 e 9.*

2. 7. *Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell'amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.*

3. 8. *Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del Codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del Codice di procedura civile per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.*

4. 9. *In caso di mancato accordo tra le parti, l'ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalle parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.*

5. 10. *Qualora l'amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.*

6. 11. *Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Art. 131 α Arbitrato (art. 2 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.

Art. 132 - Modalità di designazione dell'arbitro

(art. 3 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

(Per il CCNQ del 23.01.01, cfr. nota n. 49)

1. 1. *La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto. In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001. Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall'art. 6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.*

2. 2. *Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l'altra parte, o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.*

3. *3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001, entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.*
4. *4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato.*
5. *5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.*

Art. 133 - Norma finale (art. 4 dell'accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)

1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.

**IL RESPONSABILE del C.S.A.
(dott. Settimio ASTOLFI)**